

(N. 982-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 aprile 1950 (V. Stampato N. 1061)

presentato dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 11 APRILE 1950

Comunicata alla Presidenza il 5 luglio 1950

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — Le spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51 (quarto di questo Ministero, istituito nel 1947) di cui allo stato di previsione ora sottoposto alla vostra approvazione, ammontano complessivamente a lire 3.150.000, e presentano così una diminuzione di lire 1.600.000 in confronto delle spese approvate per lo stato di previsione per l'esercizio 1949-50.

Tale diminuzione è il risultato delle variazioni apportate a diversi capitoli di spese, tutti di parte ordinaria e di spese effettive, che passeremo brevemente in rassegna.

Il capitolo 1 - Stipendio e assegni fissi al Ministro - già conservato *per memoria*, è stato soppresso, essendo Ministro del bilancio, *ad interim*, lo stesso Ministro del tesoro.

Il capitolo 2 - Stipendi e assegni fissi al personale di altre amministrazioni dello Stato in servizio presso il Ministero del bilancio con la posizione di fuori ruolo (lire 950.000) - è stato pure soppresso per il motivo che la spesa relativa grava sui bilanci delle amministrazioni dalle quali proviene il personale comandato.

E altrettanto viene proposto per il capitolo 4 - Indennità di missione e rimborso spese

di trasporto agli addetti al Gabinetto (lire 100.000) — non essendo prevista alcuna spesa.

Al capitolo 5, che nello stato di previsione 1950-51 assumerà il numero 2 — premio giornaliero di presenza al personale addetto al Ministero — è stata apportata una riduzione di lire 100.000, per presunto minor fabbisogno, pur tenendo conto del migliorato trattamento economico dei dipendenti statali; e viene quindi proposto in lire 300.000.

Anche per il capitolo 6 (al quale corrisponderà il capitolo 3 dello stato di previsione in esame) — compensi per lavoro straordinario al personale addetto al Ministero — il presunto minor fabbisogno ha portato una riduzione di lire 450.000, nonostante l'applicazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, per miglioramento del trattamento economico.

Gli altri capitoli: 1 (indennità agli addetti al Gabinetto, lire 2.500.000); 4 (compensi speciali ecc., lire 100.000) e 5 (spese casuali, lire 100.000) non hanno subito alcuna variazione e ripetono quelli dello stato di previsione per l'esercizio 1949-50.

Colle variazioni suaccennate, le spese complessive per il Ministero del bilancio discendono, da lire 4.750.000 per l'esercizio precedente, a lire 3.150.000 per l'esercizio 1950-1951, da attribuirsi, quanto a lire 3.050.000 alle spese per il personale, e quanto a lire 100.000 alle spese per i servizi.

Dopo l'esame dello stato di previsione come documento contabile, in merito al quale nulla si può eccepire, ci siano consentiti alcuni rilievi di carattere amministrativo.

La vostra Commissione, nell'esaminare lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio 1949-50, come già per quello precedente, ebbe ad esprimere l'avviso che non sembrasse giustificato lasciare sussistere — come dicastero a sè stante — il Ministero del bilancio, e formulò il voto che il Ministero stesso venisse soppresso col passaggio di tutte le sue attribuzioni al Ministero del tesoro, il quale avrebbe potuto assumere la denominazione di « Ministero del bilancio e del tesoro ».

La Commissione ritiene ora di dovere confermare il parere ed il voto come sopra espressi, per le osservazioni che seguono.

Il Ministero del bilancio venne istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407, per quelle ragioni contingenti che è superfluo ricordare. Il decreto stesso agli articoli 1-3 e 4, stabilì le funzioni e le facoltà del nuovo dicastero, relative: alle proposte dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi, agli impegni di spese ordinarie a carico dei bilanci di più Ministeri, alle spese straordinarie per importo superiore a 1 miliardo, ai provvedimenti per diminuzioni di entrate tributarie, all'incremento delle entrate, al controllo degli impegni e delle spese.

È generale il riconoscimento, al quale la vostra Commissione sente il dovere di associarsi, che il Ministro del bilancio ha costantemente esercitato, con innegabile evidente utilità per la finanza statale e per l'economia pubblica, le altissime funzioni che la legge gli aveva assegnate, e che ha fatto uso delle facoltà a lui affidate con saggio e prudente criterio. Ma nello stesso tempo deve rilevarsi come, per questo solo gruppo di attività, non sia conveniente tenere in vita un Ministero apposito, costituito da due direzioni generali con personale comandato da altre amministrazioni statali.

Sembra consigliabile l'adozione di un provvedimento nel senso suaccennato, il quale peraltro, non avendo carattere di urgenza estrema, potrà essere deliberato assieme a quei riordinamenti degli uffici dell'amministrazione statale che è imposto nella applicazione del principio accolto dalla nostra Costituzione repubblicana all'articolo 95, comma terzo, e che ci risulta essere in corso di studio e di elaborazione per venire presentato alle Camere.

Ma non pare conveniente, nella attuazione di tale riforma, pensare ad una divisione dei servizi del Ministero del tesoro, per attribuirne alcuni al Ministero del bilancio.

L'ordinamento attuale è il risultato di un provvedimento (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407) che allora era stato determinato dalla situazione di quel momento, ma ora si deve addivenire ad una sistemazione definitiva. E la vostra Commissione, in coerenza al parere già replicatamente manifestato, esprime l'avviso che la soluzione più

razionale, da attuarsi con la prossima legge che dovrà stabilire l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, e determinare il numero, le attribuzioni, e l'organizzazione dei Ministeri, debba essere questa: il Ministero del tesoro assorba le attribuzioni attuali del Ministero del bilancio, continuandone la importantissima funzione di controllo e di supervisione di tutti i bilanci dei diversi Dicasteri, e sia così formato; dei due Ministeri, un unico organismo

che assuma la denominazione di « Ministero del bilancio e del tesoro ».

Con queste osservazioni la Commissione vi invita a dare voto favorevole allo Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio 1950-51, che ha già riportato l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

OTTANI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.